

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

VIA M. MISTORNI, 1 - 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

Cod. Fisc. n. 00346830789 - Tel. 0985/887411 - Fax 0985/8874109

Sito Internet www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

PEC: belvederemarittimo.cs.utc@pec.it

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE RELATIVA AL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NELLE AREE MARINO COSTIERE A DESTRA DEL FIUME SOLEO
----------	---

ORDINANZA SINDACALE n. 224 del 18.07.2023

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
VISTO il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle Acque di Balneazione";

VISTA l'Ordinanza Balneare n. 15/2023 della Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Ufficio circondariale Marittimo – Guardia Costiera Cetraro con la quale è stato disciplinato l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero del Comune di Belvedere Marittimo;

VISTA l'ordinanza balneare n.215/2023 del Comune di Belvedere Marittimo (CS);

CONSIDERATO CHE l'ARPACal con nota prot. n. 22046/2023, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente 20880/2023, ha comunicato "il giudizio risultante dall'applicazione del DM 30.3.2010 attuativo del D.Lgs 116/08 e dai risultati delle analisi effettuate dallo scrivente Dipartimento Provinciale ARPACal su campione prelevato nell'acqua di balneazione di seguito specificata appartenente al litorale di codesto Comune relative al giorno 12 mese di luglio 2023, è sfavorevole per il parametro microbiologico "Enterococchi con valore superiore a quello imposto dalla normativa vigente (200 MPN/100 ml) pari a 288 MPN/100 e pertanto la BALNEAZIONE è DA VIETARSI, fino a nuova comunicazione, lungo il tratto specificato: Codice Identificativo Area di Balneazione IT018078015008" denominato "250 mt dx Fiume Soleo";

VISTA la proposta del divieto di balneazione inviata dal Dipartimento di Prevenzione Distretto Tirreno – Igiene e Sanità Pubblica Area Nord del 17.07.2023 prot. llo IP7235 acquisito al Prot. llo dell'Ente in data 18.07.2023 n. 21193;

PRESO ATTO che sussistono tutti i presupposti per l'adozione dell'Ordinanza Sindacale, stante l'urgenza e l'indifferibilità dell'atto e la contingibilità, in quanto trattasi di tutela per la salute pubblica;

RITENUTO pertanto procedere con urgenza al divieto temporaneo di balneazione per le aree marino costiere come sopra individuate, fino a nuova diversa comunicazione ARPACal;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettere a) e d) del D. Lgs 116/2008, i Comuni devono provvedere, a mezzo di Ordinanza del Sindaco, alla delimitazione delle zone non idonee permanentemente alla balneazione ed alla apposizione di apposita segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

CONSIDERATO che la norma stabilisce la possibilità di revocare la presente Ordinanza solo a fronte di esiti analitici favorevoli degli stessi parametri microbiologici che attestino il rientro dei valori entro i limiti di legge;

RICHIAMATI

- il D.Lgs 116/08; il D.M. 30 marzo 2010, come modificato dal D.M. del 19 aprile 2018;
- il D.P.R. 470/82;
- il D.Lgs 267/2000;

ORDINA

Con effetto immediato e fino a revoca della presente ordinanza a seguito di esito analitico favorevole che attesti il rientro dei valori entro i previsti limiti di legge, **il divieto temporaneo di balneazione**, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000, per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, nelle aree marino costiere, lungo il tratto specificato: Codice Identificativo Area di Balneazione IT018078015008" denominato "dx Fiume Soleo" per metri 300.

AVVERTE

Che le aree marino costiere interdette alla balneazione con la presente ordinanza potranno essere riaperte alla balneazione solo a seguito di nuova diversa comunicazione ARPACal;

INFORMA

che chiunque non rispetti quanto previsto dalla presente Ordinanza o che attui comportamenti che non permettano la corretta applicazione di quanto ivi disposto, è passibile della sanzione di cui all'art. 7Bis del T.U.E.L., fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Belvedere Marittimo (CS).

che il settore LL PP – Manutentivo in concerto con la Polizia Municipale predispongano l'apposizione di segnaletica nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione con l'indicazione dei motivi del divieto e dell'inquinamento con linguaggio accessibile ai cittadini recante la seguente dicitura "*Divieto Temporaneo della Balneazione per motivi igienico sanitari*";

La trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, secondo modalità fissate nel D.M. 30 marzo 2010 modificato dal DM 19/04/2018:

- al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Portale Acque del Ministero della Salute;
- alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie - Dipartimento di Prevenzione Distretto Tirreno – Igiene e Sanità Pubblica Area Nord;
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal;
- alla Capitaneria di Porto - ufficio circondariale Marittimo di Cetraro;
- all'ufficio tecnico VI – Settore LL PP e manutentivo;
- Polizia Locale del Comune di Belvedere Marittimo;

La trasmissione della stessa alla Prefettura di Cosenza, per quanto attiene il coordinamento delle Forze di Polizia del territorio.

La presente Ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata nell'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Belvedere Marittimo.

La Polizia Locale è chiamata a vigilare affinché sia data esecuzione alla medesima.



IL SINDACO

DOTT. Vincenzo CASCINI